

02/08/2014

APPENDICE DI AGGIORNAMENTO RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RESE DA AVVOCATI IN MATERIA PENALE E GRAVANTI SULL'ERARIO

Il Presidente del Tribunale di Teramo, dott. Giovanni Spinosa;

Il Coordinatore dei Giudici di Pace, dott. Ottavio Firmani;

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine Forense di Teramo, avv. Guerino Ambrosini;

Il Presidente della Camera Penale di Teramo, avv. Gennaro Lettieri;

All'esito degli incontri intercorsi anche dei delegati della A.N.F. di Teramo e dell'A.I.G.A. di Teramo;

ritenuta l'opportunità di aggiornare le tabelle allegate al protocollo sottoscritto in data 26/8/2009, secondo quanto previsto all'art. 16 e richiamato l'art. 14, relativo alla liquidazione dei patrocini a spese dello Stato ivi contenuto;

preso atto della recente riforma delle tariffe operata con D.M. 10/3/2014;

condivisa da tutti la necessità di semplificare la procedura di presentazione e liquidazione delle competenze spettanti agli avvocati per assistenza di parti, il cui onere sia da porre a carico dell'Erario, anche al fine di ridurre i tempi dell'effettiva erogazione;

ritenuto in tal senso conveniente operare nel senso di velocizzare quanto più possibile la grande maggioranza delle procedure di liquidazione, potendo invece quelle relative a situazioni particolari seguire il corso ordinario;

considerato che la grande maggioranza delle procedure liquidatorie riguarda i seguenti casi:

1. istanze di liquidazione del compenso spettante al difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello stato;
2. istanze di liquidazione del compenso spettante al difensore d'ufficio di persona risultata impossidente;
3. istanze di liquidazione del compenso spettante al difensore d'ufficio di cittadino italiano risultato di fatto non rintracciabile;
4. istanze di liquidazione del compenso spettante al difensore d'ufficio di persona straniera compiutamente identificata e di fatto non rintracciabile;

ritenuta possibile ed utile l'adozione di una specifica modulistica contenente, sia la documentazione da produrre, sia i criteri di quantificazione dei compensi in considerazione dei criteri discrezionali di cui all'art. 12 co. I D.M. 10/03/2014 da applicarsi in ciascuna delle

IL PRESIDENTE
(Avv. Guerino Ambrosini)


Il Presidente del Tribunale
(dott. Giovanni Spinosa)


ipotesi sopra richiamate, così da rendere estremamente facilitata la compilazione della richiesta e del relativo provvedimento;

esaminata la modulistica predisposta dal magistrato delegato e approvandone il contenuto, sia in relazione alle documentazioni da allegare, sia in relazione ai criteri di quantificazione dei compensi concordati con le rappresentanze degli Avvocati;


osservato in particolare:


- a) quanto alla procedura di liquidazione delle competenze spettanti al difensore d'ufficio di persona risultata impossidente, così come in generale con riferimento al recupero dei crediti professionali di cui all'art. 32 Disp. Att. c.p.p., che, ai fini dell'ottenimento del titolo esecutivo da porre in esecuzione coattiva (anche al fine di documentare la vana escussione dell'assistito), il decreto monitorio potrà essere emesso quanto alle spettanze relative all'attività di udienza, sulla base di specifica autocertificazione sottoscritta dal legale, salve specifiche richieste di integrazioni che si rendessero assolutamente imprescindibili secondo la valutazione del magistrato decidente;
- b) quanto alla liquidazione delle attività defensionali relative alla voce "**indagini preliminari**":
 - che, i compensi previsti per procedimenti relativi a reati per i quali è prevista udienza preliminare sono ridotti del 20%;
 - che, i compensi previsti per procedimenti relativi a reati per i quali non è prevista udienza preliminare sono ridotti del 50%;
- c) quanto alla liquidazione delle attività defensionali relative alla voce "**indagini difensive**":
 - che i compensi sono riconosciuti solo in caso di effettivo utilizzo procedimentale dell'attività di indagine compiuta dal difensore;
 - che i rilievi fotografici non sono considerati atto di indagine difensiva soggetto a liquidazione salvo il caso in cui essi siano risultati prove importanti per la definizione del procedimento;
 - che i compensi previsti per le attività difensive relative a reati per i quali è prevista udienza preliminare sono ridotti del 20%;
 - che i compensi previsti per le attività difensive relative a reati per i quali non è prevista udienza preliminare sono ridotti del 50%;
- d) quanto alla liquidazione delle attività defensionali relative alla voce "**misure cautelari personali**":

IL PRESIDENTE
(dott. Giovanni Spinoso)


Il Presidente del Tribunale
(dott. Giovanni Spinoso)


- che i compensi previsti per le attività difensive relative a misure cautelari detentive sono ridotti del 20%;
 - che i compensi previsti per le attività difensive relative a misure cautelari non detentive sono ridotti del 50%;
- e) quanto alla liquidazione delle attività defensionali relative alla voce “*misure cautelari reali*”:
- che i compensi previsti per le attività difensive relative a misure cautelari reali aventi ad oggetto sequestri di aziende o rami di azienda sono ridotti del 20%;
 - che i compensi previsti per le attività difensive relative a tutte le altre misure cautelari reali sono ridotti del 50%;
- f) quanto alla liquidazione delle attività defensionali relative alla voce “*attività davanti al G.I.P.*”:
- che i compensi previsti per le attività difensive relative a procedimenti contenenti oltre 3 diverse imputazioni sono ridotti del 20%;
 - che i compensi previsti per le attività difensive relative a procedimenti contenenti fino a 3 diverse imputazioni sono ridotti del 50%;
- g) quanto alla liquidazione delle attività defensionali relative alla voce “*attività davanti al G.U.P.*”:
- che i compensi previsti per le attività difensive relative a procedimenti contenenti che si sono conclusi in udienza preliminare, con riferimento al soggetto assistito, sono riconosciuti nella misura fissa indicata nel D.M.;
 - che i compensi previsti per le attività difensive svolte in udienza preliminare e relative a procedimenti contenenti oltre 3 diverse imputazioni sono ridotti del 20%;
 - che i compensi previsti per le attività difensive svolte in udienza preliminare e relative a procedimenti contenenti fino a 3 diverse imputazioni sono ridotti del 50%;
- h) quanto alla liquidazione dei compensi relativi alle attività defensionali svolte in sede *dibattimentale* davanti a Giudice di Pace, Tribunale Monocratico, Tribunale Collegiale, Corte di Assise :
- che i compensi previsti con riferimento all'organo giudicante davanti al quale si è svolto il giudizio, riguardanti processi protrattisi per più di 3 udienze e relativi ad oltre 3 diverse imputazioni sono riconosciuti nella misura fissa indicata nel D.M.;

IL PRESIDENTE
(Avv. Guerinio Ambrosini)


Il Presidente del Tribunale
(dott. Giovanni Spinosa)


- che i compensi previsti con riferimento all'organo giudicante davanti al quale si è svolto il giudizio, riguardanti processi protrattisi per meno di 3 udienze e relativi a meno di 3 diverse imputazioni sono ridotti del 50%;
- che i compensi previsti con riferimento all'organo giudicante davanti al quale si è svolto il giudizio, riguardanti le restanti tipologie di processi sono ridotti del 20%;

dato inoltre atto che è assolutamente necessario che ogni richiesta di liquidazione sia rivolta **esclusivamente al giudice davanti al quale si è svolta la fase procedimentale oggetto della richiesta** e che pertanto – ove la stessa fosse rivolta ad altri giudici – questi la dichiareranno inammissibile non disponendo del fascicolo mediante il quale riscontrare l'effettività dell'attività defensionale svolta;

rimarcato infine che, ai fini di ottenere la massima velocizzazione delle attività di corresponsione delle somme liquidate è necessario che - in tutti i casi nei quali l'istanza sia presentata in udienza, redatta sulla specifica modulistica predisposta da questo Ufficio ed allegata al presente protocollo, completa degli allegati previsti - il giudice depositi il decreto di liquidazione prima della lettura del provvedimento decisivo, dandone atto nel verbale ai fini della formale partecipazione al Pubblico Ministero;

evidenziato che la modulistica allegata al presente protocollo deve inevitabilmente costituirne parte integrante;

premesso e concordato tutto quanto precede

DICHIARANO DI APPROVARLO.

Il Presidente del Tribunale di Teramo dott. Giovanni Spinosa

Il Presidente del Tribunale
(dott. Giovanni Spinosa)

Il Coordinatore dei Giudici di Pace dott. Ottavio Firmani

Il Giudice di Pace Coordinatore
dr. Ottavio Firmani

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo avv. Guerino Ambrosini

Il Presidente della Camera Penale di Teramo avv. Gennaro Lettieri

Gennaro Lettieri

9 GEN. 2015

Il presente prontuario diverrà esecutivo non appena sottoscritto e comunicato a tutti i Giudici del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace.

IL PRESIDENTE
(Avv. Guerino Ambrosini)

Guerino Ambrosini

Il Presidente del Tribunale
(dott. Giovanni Spinosa)

